

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

Nn. 131 e 562-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE CARNOVALI)

Comunicata alla Presidenza il 23 maggio 1995

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali (n. 131)

d'iniziativa dei senatori **SALVATO, FAGNI, CRIPPA, PUGLIESE, ALÒ, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, ROSSI, SERRI, TRIPODI, CARPI e BEDONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (n. 562)

d'iniziativa dei senatori **DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO, BARBIERI, ANGELONI, BRUNO GANERI, DE LUCA, PELELLA, SMURAGLIA, DE GUIDI, GRUOSSO, PIETRA LENZI e BEDONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Testo unificato proposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 113 e 562	»	6
Disegno di legge n. 131, d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri	»	8
Disegno di legge n. 562, d'iniziativa dei senatori Daniele Galdi ed altri	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo sottoposto alla Vostra attenzione è il frutto dell'accorpamento di due disegni di legge, il n. 562 e il n. 131, unificati adottando come testo base quello del disegno di legge n. 562, modificato dalla Commissione in modo da provvedere alla copertura finanziaria della disposizione di cui all'articolo 1, che ha lo scopo di ripristinare un diritto soggettivo, di natura previdenziale, negato dal decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992.

Quest'ultimo provvedimento ha scatenato nel paese forti critiche da parte dei sindacati, di alcune forze politiche e soprattutto da parte di centinaia di migliaia di cittadini che hanno ritenuto lesi i propri diritti e si sono sentiti discriminati da una società che tollera un numero spropositato di pensioni di invalidità «fasulle».

Da tale provvedimento, adottato dal Governo Amato, vengono colpite in particolare quelle donne lavoratrici, tradizionale anello debole del mondo del lavoro, che, in un momento di recessione economica, non hanno trovato un nuovo inserimento occupazionale pur avendo maturato esperienze professionali in diversi settori industriali, del terziario, dell'agricoltura.

Il disegno di legge ha lo scopo di ripristinare i diritti maturati da coloro che, con una precisa finalità pensionistica e rilevanti sacrifici economici, avevano versato contributi previdenziali secondo le regole che il decreto 503 del 30 dicembre 1992 ha modificato. Si intende in tal modo, anche se con ritardo, porre rimedio ad una palese ingiustizia. Con l'articolo 2 si provvede alla copertura finanziaria del provvedimento, la cui mancanza è stata nel passato il maggiore ostacolo all'iter legislativo della presente proposta.

Il Senato è chiamato a ripristinare il principio in base al quale l'integrazione alle pensioni minime deriva dall'attività del lavoratore e deve essere indipendente dal reddito del coniuge e a sancire che ai lavoratori debbano essere assicurate almeno le garanzie minime di sopravvivenza.

L'Assemblea è chiamata altresì a pronunciarsi sulla proposta di stralciare l'articolo 1 del disegno di legge n. 131, contenente una disposizione che ha una autonoma valenza normativa.

CARNOVALI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: GUBBINI)

sul disegno di legge n. 562

26 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ZACCAGNA)

sul disegno di legge n. 562

16 novembre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime, parere contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dato che il provvedimento comporta oneri cospicui e crescenti nel tempo non quantificati e privi di copertura.

(Estensore: MANTOVANI)

sugli emendamenti al testo unificato

3 maggio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime, parere di nulla osta ad eccezione che sull'emendamento 1.0.1, sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto esso non prevede la copertura dell'onere a regime, pari a 380 miliardi a partire dal 1998.

su ulteriori emendamenti e sul subemendamento 1.0.1/1

9 maggio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime, parere di nulla osta sul subemendamento all'emendamento 1.0.1, osservando che, ai fini dell'esecutività della norma, occorre prevedere la potestà del Ministro delle finanze di provvedere in via amministrativa nel senso indicato dall'emendamento di copertura, sul quale, quindi, il parere diventa favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

**Nuove norme in materia di integrazione
al trattamento minimo**

Art. 1.

(Trattamento minimo delle pensioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.
2. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.
3. Le provvidenze di cui al comma 1 saranno corrisposte dal 1° gennaio 1996.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, quantificato in lire 260 miliardi per il 1996, in lire 275 miliardi per il 1997 e in lire 380 miliardi a partire dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'esercizio 1996. All'ulteriore onere di lire 105 miliardi a partire dal 1998 si fa fronte mediante corrispondente aumento dell'ali-

(*) Ad unificazione dei disegni di legge nn. 131, (limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 2) e 562. Dell'articolo 1 del disegno di legge n. 131, la Commissione propone lo stralcio, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32). Il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche dell'aliquota.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 131

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVATO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «venti anni» sono sostituite dalle parole: «quindici anni»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Per le lavoratrici e per i lavoratori, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, valgono come contributi figurativi i

periodi certificati di assistenza a figli fino al compimento del terzo anno di età oppure a parenti, fino al secondo grado, totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) alla lettera a) sono soppresse le parole: «nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata»;

b) la lettera b) è soppressa.

DISEGNO DI LEGGE N. 562

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DANIELE GALDI
ED ALTRI

Art. 1.

(Trattamento minimo delle pensioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizioni di cui al comma 1.

